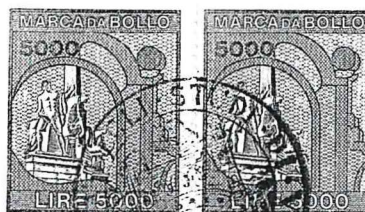


r115



CONVENZIONE GENERALE TRA LA CONGREGAZIONE DEL POVERI SERVI
DELLA DIVINA PROVVIDENZA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
VERONA PER L'INTEGRAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DI AS-
SISTENZA DIDATTICA E DI RICERCA PRESSO L'OSPEDALE S. CUORE DI
NEGRAR.

REPUBBLICA ITALIANA

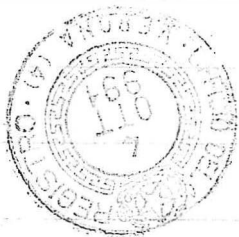
IN NOME DELLA LEGGE

Nell'anno 1991 (millenovecentonovantuno) il mese di set-
tembre il giorno 23 (ventitré) in una sala dell'Università di
Verona, innanzi a me Dott. Renzo Piccoli, Direttore Ammini-
strativo di questa Università, delegato alla stipulazione dei
contratti dell'Università stessa, con Decreto Rettorale
dell'8.7.1987 n. 985/bis, senza l'assistenza dei testimoni
(1) essendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me
Ufficiale Rogante, giuste le facoltà consentite dal disposto
dell'articolo 48 della vigente Legge notariale in data
16.2.1919 n. 89;

si sono personalmente costituiti i signori:

- F. Giuseppe Brunelli, nato a Verona, l'8.12.1947, ammini-
stratore Generale della Congregazione dei Poveri Servi della
Divina Provvidenza con sede in Verona (cod. fisc.
00280090234);

- prof. Giorgio De Sandre, nato a S. Martino di Lupari
(Padova) il 19 luglio 1926, pro Rettore-Vicario



dell'Università degli Studi di Verona (93009870234 Cod. Fisc.)

all'uopo autorizzati rispettivamente con deliberazioni del
Consiglio Generale in data (allegato sub B) e del Con-
siglio di Amministrazione dell'Università in data 5.7.92.

(2)

I medesimi componenti, previa rinuncia con il mio con-
senso e d'accordo fra loro all'assistenza dei testimoni mi
richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO

ENTE

- che la Congregazione conduce in Negrar un Centro Ospedalie-
costituito da due ospedali - l'"Ospedale generale di zona
Cuore" e l'Ospedale Provinciale specializzato per
lungodegenti "Don Giovanni Calabria" - (di seguito per brevi-
tà denominato "Ospedale") che, in quanto classificati a norma
dell'art. 1 commi quinto e sesto della legge 12 febbraio 1968
n. 132, sono inseriti nel Piano Socio Sanitario della Regio-
ne Veneto, come "Istituzioni Sanitarie riconosciute che ero-
assistenza pubblica" ex art. 41 della Legge 23 dicembre
n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;



- che la Congregazione è presente in vari Paesi con attività
di assistenza sanitaria, che hanno il loro punto di riferi-
mento e coordinamento nella FONDAZIONE DON GIOVANNI CALABRIA
PER LE MALATTIE TROPICALI, costituita con fini di assistenza,
ricerca e formazione presso l'Ospedale di Negrar ad iniziati-
va della Congregazione medesima ed operante con appositi ser-
vizi specialistici previsti dal Piano Socio Sanitario della

Regione;

- che la Congregazione considera elemento importante di qualificazione della propria organizzazione ospedaliera l'inserimento in essa di attività universitarie; ed è, conseguentemente, disponibile a mettere a disposizione della Facoltà di Medicina dell'Università di Verona, nel complesso ospedaliero di Negrar, strutture, servizi e personale nonchè a collaborare, con il proprio personale e mezzi, alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà medesima;
- che l'Università, accettando tale disponibilità, dichiara espressamente, quale condizione essenziale della presente intesa e delle successive convenzioni attuative, che devonsi considerare di primaria ed irrinunciabile rilevanza le finalità didattiche e di ricerca proprie della Facoltà di Medicina e inscindibilmente connesse con le attività di diagnosi e cura;
- che l'attuazione delle diverse forme di collaborazione fra l'Università e l'Ospedale previste nella presente convenzione avverrà con gradualità, anche in relazione alla realizzazione, da parte della Congregazione, degli avviati programmi di sviluppo e potenziamento del complesso ospedaliero di Negrar;
- che le parti concordano di addivenire con il presente atto ad una intesa sui termini generali dell'avvianda collaborazione, demandando a successive convenzioni la regolamentazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sottolineandosi

nel contempo che è comune obiettivo delle parti pervenire, nei tempi consentiti, alla attivazione di una pluralità di unità di diagnosi e cura convenzionate, nella convinzione che una presenza universitaria multidisciplinare nell'Ospedale di Negrar meglio contribuisca al raggiungimento della finalità proprie sia di una Istituzione universitaria sia di un Organismo ospedaliero.

si conviene

Art. 1

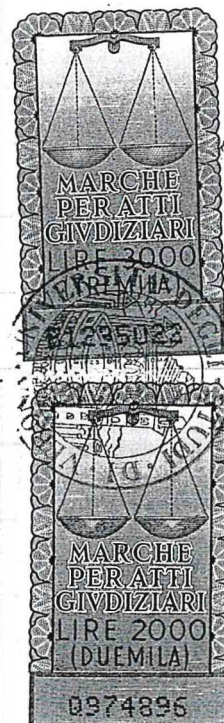
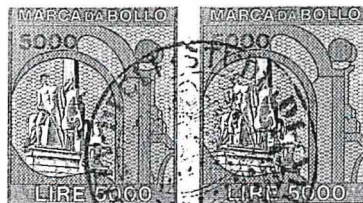
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione diretta fra l'Università e la Congregazione relativamente alle attività di diagnosi e cura, di insegnamento e di ricerca che verranno svolte da personale universitario della Facoltà di Medicina della stessa Università nell'Ospedale di Negrar. La regolamentazione di tali rapporti è demandata alle successive convenzioni attuative previste dall'art. 3 del presente atto.

Art. 3

Le unità ospedaliere di diagnosi e cura nelle quali si realizzerà la collaborazione di cui all'articolo precedente saranno indicate in convenzioni attuative del presente atto, da stipularsi fra le parti distintamente per ogni unità



convenzionata in modo da tenere conto delle specifiche esigenze delle attività svolte in ogni branca assistenziale.

Potranno essere oggetto delle convenzioni attuative unicamente unità di diagnosi e cura che rientrano nelle prescrizioni del Piano Regionale Socio Sanitario, nel cui ambito l'Ospedale è tenuto a svolgere la propria attività a norma della legislazione vigente nazionale e regionale.

Nelle convenzioni attuative saranno inoltre precisati:

- gli spazi nei quali saranno esercitate le attività di ogni unità convenzionata;
- la decorrenza e la durata del rapporto oggetto della singola convenzione attuativa, precisandosi che la durata dovrà comunque assicurare al personale universitario in posizione apicale, impegnato nell'unità convenzionata, continuità e stabilità secondo le leggi che ne regolano il rapporto di impiego;
- l'indicazione nominativa del personale universitario posto a disposizione dall'Università nelle unità convenzionate;
- gli organici del personale ospedaliero medico e non medico in servizio presso le unità convenzionate.

La prima convenzione attuativa sarà stipulata entro sei mesi dalla firma del presente atto; le altre non appena maturate le condizioni richiamate nelle premesse.

Art. 4

Le parti dichiarano di assumere come normativa di

riferimento per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto nonché nelle stipulande convenzioni attuative, la convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Verona contenuta nel Provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 9 giugno 1989 n. 913 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28 luglio 1989.

Art. 5

La collaborazione di cui agli articoli precedenti si realizzerà nelle forme e con le modalità indicate dagli artt.

3, 5, 6 e 7 della convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Verona citata nell'articolo precedente e precisamente mediante:

- a) l'affidamento della direzione di unità di diagnosi e cura ospedaliera a professori universitari di I e II fascia titolare di cattedra o associati; questi ultimi provvisti di idoneità primaria come previsto dall'art. 3 commi 9, 10, 11, 12, 13 del sopra citato P.C.R. n. 913/1989;
- b) l'istituzione di dipartimenti per finalità complessive assistenziali, di ricerca e didattiche;
- c) la partecipazione del personale ospedaliero all'esercizio di funzioni didattiche integrative;

L'affidamento di cui alla lettera a) del presente articolo cesserà anche prima della scadenza dei termini previsti nelle convenzioni attuative, nel caso che il professore

universitario, cui è affidata l'unità convenzionata, non pre-
sti più servizio nei modi previsti dal presente atto e dalle
convenzioni attuative.

Le parti concorderanno inoltre:

- le modalità di collaborazione del personale ospedaliero nelle iniziative di ricerca e didattiche promosse dalla Facoltà di Medicina con l'utilizzazione di strutture dell'Ospedale di Negrar o di altre sedi universitarie;
- le modalità di prestazione di consulenze da parte di personale universitario, a favore delle unità di diagnosi e cura dell'intero complesso ospedaliero di Negrar, comprese quelle non oggetto delle convenzioni attuative, nonché per iniziative di formazione professionale del personale ospedaliero.

Art. 6

La Congregazione assume i seguenti obblighi:

- a) di mettere a disposizione delle unità di diagnosi e cura convenzionate, che saranno indicate nelle convenzioni attuative, gli spazi, le attrezzature ed i servizi adeguati al buon svolgimento delle attività di assistenza e delle connesse attività didattiche e di ricerca, nonché di dotare le unità stesse di personale medico e non medico secondo gli organici previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali;
- b) di assumere gli oneri relativi alla erogazione delle prestazioni di natura assistenziale;
- c) di assumere gli oneri del personale ospedaliero che svolge

attività didattiche e di ricerca nell'ospedale di Negrar nella misura che sarà prevista nei programmi ed iniziative preventivamente concordate fra la Amministrazione Ospedaliera ed i professori universitari impegnati nelle unità convenzionate; in tali attività potrà essere impegnato personale ospedaliero che presta servizio anche in unità dell'ospedale non convenzionate, in quanto esso ne manifesti la disponibilità;

d) di contribuire alle attività didattiche e di ricerca con dotazione di attrezzature, materiale ed assunzione di altri oneri nella misura che sarà stabilita annualmente in relazione ai programmi concordati a norma della lettera c);

e) di mettere a disposizione delle unità convenzionate appositi ed adeguati locali per l'esercizio delle attività didattiche nonchè a consentire e favorire la frequenza di studenti, tirocinanti e specializzandi.

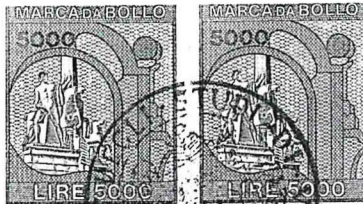
Art. 7

L'Università assume i seguenti obblighi:

a) di provvedere alla dotazione del personale universitario in servizio presso le unità convenzionate in adempimento delle convenzioni attuative e nell'ambito delle norme vigenti;

b) di agevolare la presenza presso le unità convenzionate di ricercatori e di tecnici laureati e non laureati, per l'esercizio delle attività proprie di queste figure di operatori;

c) di favorire - nei limiti delle possibilità organizzative



e dei mezzi disponibili - l'esercizio di attività diagnostiche e di ricerca nonché la frequenza di personale dipendente dall'Ospedale a tali attività svolte presso l'ospedale e in altre sedi proprie;

d) di istituire, ai sensi dell'art. 2 del DPR 18 marzo 1982 n. 162, nell'ambito delle scuole di specializzazione relative alle branche oggetto delle attività delle unità di diagnosi e cura convenzionate, posti in soprannumero nei limiti previsti dal citato art. 2 riservati a medici dipendenti dell'Ospedale che già operano nel settore cui afferiscono le scuole stesse, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione.

Art. 8

I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico universitario assume, sono quelli previsti dagli artt. 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo ospedaliero, fatte salve le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche; norme richiamate nell'art. 7 della convenzione citata all'art. 4 del presente atto.

Il personale universitario operante a qualunque titolo presso l'Ospedale di Negrar è impegnato al rispetto dei

principi etico-religiosi, sui quali si regge l'attività dell'Ospedale medesimo, secondo le prescrizioni previste dai Regolamenti dell'Ospedale approvati - in quanto "Istituzione sanitaria che eroga assistenza pubblica" e pertanto parificata agli Ospedali Pubblici - dal Ministero della Sanità a norma della citata legge 1968/32.

Il medico universitario è tenuto a dedicare alla assistenza il numero di ore previsto dalle vigenti norme sugli ospedali convenzionati con l'Università.

L'Università si impegna a garantire che il personale medico universitario, nell'unità operativa a direzione universitaria, presti l'attività assistenziale con le modalità che verranno concordate con la direzione sanitaria dell'Ospedale.

L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito, la cui opzione va esercitata con le modalità previste nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

Le convenzioni attuative di cui all'art. 3 stabiliranno le modalità con le quali, all'inizio di ogni anno, verranno fissate, in accordo tra la direzione sanitaria ed i responsabili delle singole unità operative a direzione universitaria,

l'orario nel quale quotidianamente il personale medico operante nelle strutture medesime deve essere presente per espletare attività di assistenza.

L'Amministrazione ospedaliera dovrà predisporre adeguate strutture per consentire l'esercizio, nell'ambito delle unità convenzionate, delle attività libero professionali anche ai medici universitari, in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

Al fine di stabilire i provvedimenti congiunti da adottare in caso di violazione delle norme previste dalla presente convenzione con esclusivo riguardo agli obblighi che gravano sul personale universitario che presta attività assistenziale e che di conseguenza assume, ai sensi di legge, gli stessi doveri e diritti del corrispondente personale ospedaliero, le parti convengono che le convenzioni attuative di cui all'art. 2 dovranno prevedere l'istituzione di una apposita commissione paritetica permanente, composta da due rappresentanti dell'Università e da due rappresentanti dell'Ospedale con il compito di proporre i provvedimenti di cui sopra.

Le convenzioni attuative regoleranno l'attività di detta commissione e le sue specifiche competenze, prevedendo anche l'adozione congiunta da parte del Rettore dell'Università e del Presidente dell'Ospedale degli eventuali provvedimenti di urgenza da sottoporre comunque al successivo parere

della commissione stessa.

Art. 9

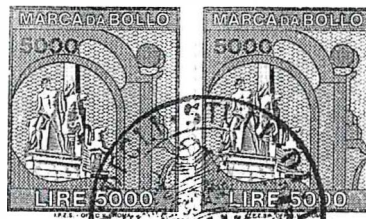
All'attività ambulatoriale e a quella comunque assistenziale prestata dal personale sanitario universitario si applicano gli istituti normativi aventi carattere economico relativi alla stessa attività svolta nelle strutture dell'Ospedale dal personale medico.

I relativi proventi sono riscossi dall'Amministrazione Ospedaliera sulla base dell'apposito tariffario e ripartiti secondo quanto previsto dalla normativa applicata nell'Ospedale.

I compensi dovuti al personale universitario per lo svolgimento delle attività di cui ai due precedenti commi sono determinati dall'Amministrazione Ospedaliera e da questa trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione agli aventi diritto.

Art. 10

I rapporti con l'Università relativi alla stipulazione, alla esecuzione ed alla applicazione delle convenzioni attuative sono tenuti per conto e nome della Congregazione dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale S. Cuore quale organo delegato dal Consiglio Generale della medesima Congregazione - in virtù di norme regolamentari interne - all'esercizio di ogni potere di gestione delle attività ospedaliere.



Il presente atto viene redatto in carta resa legale e sarà registrato a cura della Congregazione.

Agli effetti fiscali si richiede la registrazione a tassa fissa in quanto atto soggetto ad IVA (D.P.R. 634/72 e successive modificazioni ed integrazioni).

E richiesto, io Dott. Renzo Piccoli, Ufficiale Rogante all'uopo delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di numero 4 fogli di carta resa legale scritti da persona di mia fiducia su facciate numero 12 e righe numero 14 della

12^a facciata.

L' Amministratore Generale
(F. Giuseppe Brunelli)

Il Rettore
Giorgio De Sandre

L' Ufficiale Rogante
(Dott. Renzo Piccoli)